



newsletter **UHub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.68 giugno 2020



[LUEL](#)



[ACQUAINFO](#)



[LUEL tv](#)



[scrivici](#)




[Gocce d'acqua](#)

[Scarica la Newsletter completa](#)

EVENTI IN AGENDA

7 settembre 2020 Approfondimento delibera ARERA 443/2019 (MTR), LUEL, Bologna (webinar gratuito)

5-7 maggio 2021 H2O Mostra internazionale dell'acqua, Bologna



NOTIZIE SETTORE IDRICO

235/2020: Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19

L'Autorità in seguito al documento di consultazione n. 187/2020, ha adottato un insieme di misure urgenti - comunque garantendo la stabilità del quadro di regole sviluppato negli anni - al fine di mitigare, con l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità, gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

Vengono quindi modificate le deliberazioni: 580/2019 (MTI3), 655/2015 (RQSI), 917/2017 (RQTI), 218/2016 (TIMSI), 665/2017 (TICSI).

<https://www.arera.it/it/docs/20/235-20.htm>

Articolo 1





Differimento dei termini per gli adempimenti tariffari e di qualità tecnica

- 1.1 Il termine di cui al punto 2 della deliberazione 46/2020/R/IDR, previsto per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019, è differito al 17 luglio 2020.
- 1.2 Il termine di cui al comma 5.3 della deliberazione 580/2019/R/IDR entro il quale l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a trasmettere il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3, è differito al 31 luglio 2020.

MTI3: Strumenti operativi (RDT2020, Relazioni)

Con la Determina n. 1/2020 Arera ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr. Entro il 31.07.2020 gli EGA dovranno trasmettere le proposte tariffarie ed i relativi documenti allegati, dei gestori presenti sul proprio territorio.

<https://www.arera.it/it/docs/20/001-20dsid.htm>

TESTO	 Testo in formato PDF
ALLEGATI	 Allegato 1 - RDT 2020
	 Allegato 2 - Schema tipo - Relazione di accompagnamento - Obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, programma degli interventi e piano delle opere strategiche (POS)
	 Allegato 3 - Schema tipo - Relazione di accompagnamento - Predisposizione tariffaria MTI-3

Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio” (RQTI 2020)

A breve sarà aperta la Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio” (RQTI 2020), con cui i soggetti interessati potranno, in particolare, provvedere alla trasmissione online dei dati richiesti nell’ambito del procedimento avviato, con deliberazione **46/2020/R/idr**, volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di

incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione **917/2017/R/idr** per gli anni 2018 e 2019.

Arera inoltre mette a disposizione la modulistica, che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione tariffaria, dovranno utilizzare per la trasmissione dei dati e delle informazioni in merito alla qualità tecnica del servizio idrico integrato con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della richiamata deliberazione 917/2017/R/IDR, e secondo le modalità previste dall'articolo 30 dell'Allegato A alla medesima deliberazione (RQTI). Detta modulistica include:

il file "RQTI_2020" 

lo schema tipo di "Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica" 

il modello di Dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 31/2001  da redigere a cura del legale rappresentante del gestore.

Sulla base di quanto prospettato nel documento per la consultazione **187/2020/R/idr** e alla luce delle osservazioni ricevute, il termine per la trasmissione dei dati per la valutazione degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019, fissato al 17 giugno 2020^[1] è ulteriormente differito al **17 luglio 2020**.

<https://www.arera.it/it/comunicati/20/200616idr.htm>

RQTI 2020 - Raccolta dati di consuntivo di qualità tecnica - Anni 2017, 2018 e 2019

ATO		GESTORE	
ID_ATO	ATO	ID_ARERA_Gestore	Gestore

Elenco schede (cliccare sul titolo per andare alla scheda corrispondente):

Monitoraggio RQTI per applicazione meccanismo incentivante	Qualità Tecnica: Acquedotto (dati 2018 e 2019)
	Qualità Tecnica: Fognatura (dati 2018 e 2019)
	Qualità Tecnica: Depurazione (dati 2018 e 2019)
	Riepilogo RQTI: valori di partenza per definizione obiettivi 2018-2019
	Riepilogo RQTI: valutazione performance anni 2018-2019

Altri dati per monitoraggio RQTI	Altri dati (anni 2018 e 2019)
	Qualità Tecnica: Acquedotto (dati 2017)
	Qualità Tecnica: Fognatura (dati 2017)
	Qualità Tecnica: Depurazione (dati 2017)

Raccolta dei conti annuali separati per l'esercizio 2019 (unbundling)

Da pochi giorni è disponibile l'edizione 2019 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell'Allegato A alla delibera **137/2016/R/com** (TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018 (esercizio 2019).

I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2019 decorrono dal 11 giugno 2020 solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Pertanto, nel caso di approvazione del bilancio in data successiva alla data odierna, i termini previsti dal TIUC decorrono dalla data di approvazione.

Le edizioni precedenti al 2019 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS. Si informa, altresì, che la raccolta verrà sospesa nel periodo dall' 8 al 16 agosto p.v. per ragioni tecniche; di conseguenza, nel suddetto periodo, i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano sospesi.

L'apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities. Sono disponibili, pertanto, dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:

Regime ordinario;

Regime semplificato;

Regime semplificato del SII;

Regime consolidato;

Regime servizi.

I gestori del SII possono selezionare il "Regime semplificato del SII" unicamente qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni rilevanti autorizzati dall'Ente di governo dell'ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della deliberazione 137/2016/R/com).

La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all'invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l'esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall'invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC, **la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria** in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all'Autorità.

Le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, **443/2012/A** non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.

E' inoltre disponibile:

a) la versione aggiornata del manuale di contabilità regolatoria per l'edizione 2019 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, **137/2016/R/com** (TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018 (esercizio 2019). Nel manuale sono contenute le specifiche contabili di maggior dettaglio per la redazione dei CAS e ulteriori istruzioni relative alla separazione contabile delle attività del settore idrico.

▶ **Manuale di contabilità regolatoria 2019**

b) il manuale d'uso del sistema telematico di unbundling contabile aggiornato, che fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di invio, alla corretta compilazione della dichiarazione preliminare e al corretto utilizzo del sistema.

▶ **Manuale d'uso**

<https://www.arera.it/it/comunicati/20/200610unb.htm>.

La legge 160/2019 nella nuova delibera 221/2020/R/idr Arera

a cura di Ovidio Marzaioli

La legge 160/2019 del 27 12 2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta a normare i rapporti tra imprese (gestori e fornitori) e utenza prevedendo nei cinque commi dal 291 al 295 dell'art.1 una serie di modifiche a partire dall'**Art.1 comma 291 che recita:** "I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche **hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture** in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**", norme che impattano fortemente sui settori regolati Arera ed in particolare sulle procedure inerenti il settore idrico relative alla gestione della morosità dell'utenza e gli strumenti messi a disposizione.

Una preliminare osservazione rispetto alla tempistica:

La legge 160 è entrata in vigore il primo gennaio 2020 esattamente nello stesso giorno della delibera Arera 311/2019/R/Idr sulla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato e quindi conseguentemente il ritardo nell'adeguamento ha lasciato in una pericolosa incertezza regolatoria l'intero settore.

Quanto poi alla completezza dell'intervento regolatorio, nonostante l'impatto della legge 160 nei servizi presenti una forte carica innovativa (basta leggere i due commi 292 e 295 per capirne la portata), l'Arera ad oggi è intervenuta solo per prendere atto dell'abrogazione dell'art.5 della legge 205/2018 (sulla prescrizione biennale nei conguagli) sull'accertata responsabilità dell'utente nella mancata lettura dei consumi nei misuratori non accessibili e appunto il comma 291 sulla morosità tralasciando ancora oggi la parte che ha introdotto la cd. penale automatica prevista dal comma 292.

Un'ultima osservazione preliminare va a sottolineare che le normative richiamate (legge 160/2019 e legge 205/2018 sulla prescrizione breve) identificano genericamente la categoria degli **utenti** (intesa come inclusiva dei professionisti e delle micro imprese) e non più esclusivamente quella di "consumatore" in ciò superando una storica limitazione della tutela dei diritti prevista dal codice del consumo alla suddetta categoria e travolgendo lo steccato che finora divideva nettamente le azioni di tutela e gli strumenti utilizzabili.

Passiamo ora all'analisi dei testi mettendo a confronto la "vecchia" regolazione Arera (delibera 311) con la nuova (delibera 221) e analizzandole alla luce della normativa primaria (legge 160).

[Leggi l'intero articolo in pdf](#)

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Arera 238/2020: misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con la deliberazione n. 238/2020 l'Autorità adotta gli strumenti e le regole, parzialmente anticipati nel DCO n. 189/2020, da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

<https://www.arera.it/it/docs/20/238-20.htm>

Osservazioni LUEL alla Delibera n. 238/2020

a cura di Saverio De Donato

Con la Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ARERA modifica il MTR introducendo alcuni fattori legati all'emergenza COVID-19.

In particolare, gli elementi di novità si riferiscono ai **costi derivanti dall'emergenza** e alle **riduzioni da applicare alle utenze** che hanno subito gli effetti economici della crisi. In riferimento ai **costi derivanti dall'emergenza** potranno essere considerate due componenti di natura previsionale, COV_{tv2020} $COV_{TV,2020exp}$ tra i costi variabili e COV_{ts2020} tra i costi fissi, che daranno la possibilità di coprire gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza. Tali componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono derivare dal conseguimento di obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19, da costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali che verranno sostenuti dal gestore

al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio.

Ad esempio, per la componente di costo variabile potranno essere considerati:

la variazione della componente CRT causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata,

la variazione della componente della componente CRD causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata

la variazione delle componenti CTS e CTR dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture dedicate
i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19, ad esempio, quelli derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.

e per la componente di parte fissa:

le variazioni della componente CSL a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio;

le variazioni della componente CC a copertura dei costi comuni;

i costi dell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all'emergenza da COVID-19.

Le componenti devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili e con la predisposizione del PEF 2022 il gestore dovrà rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti nel 2020 per l'emergenza COVID-19 da cui scomputare i costi previsionali attribuiti alle due componenti.

Tra i criteri oggettivi e verificabili ARERA indica ad esempio:

il numero di raccolte riconducibili all'emergenza da COVID-19, come ad esempio i servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;

l'incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per ridurre l'esposizione o l'accumulo di tali rifiuti sul territorio servito;

la riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in esito all'interruzione della medesima nelle aree maggiormente colpite dal virus COVID-19;

le modifiche delle modalità operative di effettuazione delle attività, quali il maggior impiego dello spazzamento manuale in luogo di quello meccanizzato o il passaggio, anche temporaneo o per talune frazioni, da modalità di raccolta porta a porta a quella stradale;

le superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione, intesi come interventi di igiene pubblica sul territorio, comprendente sia la sanificazione

delle sedi stradali che dei contenitori, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;

la riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;

il numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici;

il numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicurezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre l'esposizione al rischio di contagio;

i minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), strumenti a cui si sia fatto ricorso compatibilmente con la continuità di un servizio essenziale.

Relativamente alle riduzioni tariffarie da applicare alle utenze, ARERA distingue le componenti per le **utenze domestiche e non domestiche come definite dalla precedente Deliberazione 158/2020/R/RIF**.

Per le **utenze domestiche**, per l'anno 2020 e 2021, è introdotta la componente **COS**

TVa di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla Deliberazione 158/2020/R/RIF.

L'agevolazione alle utenze domestiche disagiate può essere riconosciuta alle utenze che ne fanno richiesta e che ricadono nelle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto per gli altri settori regolati dall'Autorità.

Per le **utenze non domestiche**, per l'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente $RCND_{TV}$, da comprendere tra le componenti di parte variabile, nei limiti della riduzione attesa della quota variabile derivante

dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF.

La valorizzazione della componente $RCND_{TV}$ può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.

Per la copertura della componente $RCND_{TV}$ l'Ente territorialmente competente può richiedere direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)

l'anticipazione per l'anno 2020 entro il 30 settembre 2020 comunicando la documentazione e le informazioni indicate all'art. 4 della Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF.

ARERA dispone inoltre che *“L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata*

alle seguenti condizionalità:

a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;

b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF con trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della menzionata deliberazione 443/2019/R/RIF, mediante il portale extranet appositamente predisposto dall'Autorità.”

Il recupero delle mancate entrate tariffarie dalle utenze non domestiche relative all'anno 2020, potranno essere recuperate negli anni successivi al massimo in 3 rate.

Oltre alle componenti illustrate, per l'anno 2021, per i Comuni che entro la data di approvazione delle tariffe 2020 determineranno in via provvisoria le tariffe 2019 e che successivamente, entro il 31 dicembre, determineranno il PEF 2020 secondo la metodologia ARERA e le conseguenti tariffe (ai sensi comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20), l'Autorità introduce una componente di parte fissa (RCU tfa) e una di parte variabile (RCU tva) relativa alla quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) derivante dalla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi variabili risultanti dal PEF dell'anno 2020 prevista dal decreto.

Con la finalità di dare capienza al PEF entro il limite alle entrate tariffarie definite all'art. 4 della Deliberazione 443/19/R/RIF, ARERA definisce l'introduzione del fattore $C_{19_{2020}}$ che permette di incrementare il limite alle entrate tariffarie per l'anno 2020. Il nuovo addendo del parametro ρ_a , che determina il limite alle entrate tariffarie, è introdotto per permettere di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19.

$C_{19_{2020}}$ dovrà essere correlato ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19 e potrà assumere un valore compreso fra 0% e 3%.

In ogni caso, per l'anno 2020, il valore ρ_a non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5 del MTR per il superamento del limite (istanza di superamento).

ARERA specifica che non è obbligatorio avvalersi delle possibilità introdotte con la nuova deliberazione e qualora l'Ente territorialmente competente abbia già trasmesso

all'Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l'anno 2020, potrà eventualmente integrarne il contenuto tramite l'apposita procedura che verrà resa disponibile via extranet sul sito dell'Autorità.

Di seguito i link al sito dell'Autorità da cui è possibile scaricare il comunicato stampa ed il testo integrato dell'Allegato A alla Deliberazione 443/19/R/RIF (MTR).

https://www.arera.it/it/com_stampa/20/200624.htm

<https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm>

[Scarica l'articolo in PDF](#)



Laboratorio Utilities & Enti Locali

NUOVO SERVIZIO

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL per supportare enti e gestori sul nuovo **Metodo Tariffario Rifiuti**

scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Da questo mese iniziamo a pubblicare le prime domande ricevute allo Sportello MTR, alle quali abbiamo cercato di dare delle possibili risposte, anche al fine di stabilire un utile confronto tra addetti ai lavori:

1. A titolo esemplificativo, quali possono essere le attività esterne al perimetro regolato da ARERA?

Tra le attività esterne al perimetro possono essere incluse lo spazzamento della neve, la manutenzione delle aree verdi, derattizzazione, disinfestazione. Ad esempio, se l'attività

di diserbo è necessaria per espletare il servizio di spazzamento allora può essere compresa nelle attività regolate, altrimenti se è un'attività specifica è un'attività esterna al perimetro.


1. Nel caso di Comune di piccole dimensioni gestore del servizio chi potrebbe validare il PEF se l'ufficio tecnico, ragioneria e tributi hanno contribuito alla redazione del PEF?

La validazione, ai sensi della deliberazione 443/2019, è svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come ad esempio il revisore dei conti del Comune.

Allo stesso tempo, nella Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF, all'art. 1.2, AREARA suggerisce che il soggetto che effettua la validazione potrebbe essere "identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza."

1. Una volta validato il PEF da parte dell'Ente Territorialmente Competente, il Comune può determinare le tariffe sulla base di un PEF diverso?

L'Ente Territorialmente Competente, ai sensi del art. 6.4 della Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad AREARA il PEF come meglio specificato all'art. 2 della determinazione n. 02/DRIF/2020. Di conseguenza le tariffe dovranno essere determinate sulla base del PEF validato dall'Ente Territorialmente Competente.



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 – F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 – F +39 051.240085

www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

Copyright © 2020 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)





Formazione specialistica a distanza idrico e rifiuti

ottimizza il tuo tempo
con la nostra
piattaforma dedicata

www.luel.it





ottimizzare i tempi

LA FORMAZIONE A DISTANZA CONSENTE DI TENERTI AGGIORNATO GESTENDO IL TEMPO SULLA BASE DELLE TUE ESIGENZE, IN QUANTO I MODULI PUBBLICATI POSSONO ESSERE SEGUITI QUANDO SI VUOLE.

I CORSI SONO PROGETTATI E REALIZZATI DA UN TEAM DI DOCENTI SELEZIONATI CON COMPROVATA ESPERIENZA FORMATIVA E LAVORATIVA NEI SETTORI DI RIFERIMENTO E SONO MODULARI, CONSENTENDO DI TRACCIARE UN PERCORSO SU MISURA TARATO SULLE ESIGENZE DEL SINGOLO UTENTE.

OGNI SINGOLO CORSO SARÀ ACCESSIBILE PER TRE MESI A PARTIRE DAL PRIMO ACCESSO E QUINDI RIVEDIBILE TUTTE LE VOLTE CHE NECESSITI. I MATERIALI FORMATIVI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PER APPROFONDIRE IL TUO PERCORSO FORMATIVO ANCHE QUANDO SEI OFF LINE.

piattaforma dedicata

I CORSI SONO FORNITI IN MODALITÀ ON LINE UTILIZZANDO UNA PIATTAFORMA SPECIALIZZATA NELLA FORMAZIONE A DISTANZA. AVRAI A TUA DISPOSIZIONE:

ACCESSO PERSONALIZZATO ALLA PIATTAFORMA

ASSISTENZA TECNICA ALL'UTENTE

MATERIALI DIDATTICI DEDICATI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE ON LINE

EFFETTUATO L'ACQUISTO DEL MODULO RICEVERAI ALLA MAIL INDICATA LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA E POTRAI INIZIARE A FRUIRE DEI CORSI PRESCELTI.

destinatari

I PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI ED EROGATI A DISTANZA SI RIVOLGONO AL SETTORE IDRICO E RIFIUTI E PERTANTO AI GESTORI, AI DIRIGENTI, AI QUADRI E DIPENDENTI DELLE AZIENDE,

È POSSIBILE ACCEDERE AI CORSI ANCHE AI PROFESSIONISTI E SPECIALISTI DELLA MATERIA.



offerta formativa

PER L'ANNO 2020 SI PROPONGONO I SEGUENTI MODULI DIDATTICI RIGUARDANTI LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICO E RIFIUTI. PUOI SCEGLIERE DI SEGUIRE UNO O PIÙ CORSI DI SEGUITO INDICATI O RICHIEDERCI PERCORSI PERSONALIZZATI DI APPROFONDIMENTO SCRIVENDO A INFO@LUEL.IT

programma

A) IDRICO corso base (7 ore):

1. Il Servizio Idrico Integrato, inquadramento giuridico e gli attori del settore idrico integrato (60 minuti)
2. La gestione contrattuale dell'utente: RQSII (60 minuti)
3. Fornitura minima garantita e il Bonus idrico (TIBSI) (60 minuti)
4. La morosità (REMSI) (60 minuti)
5. La regolazione della qualità tecnica nel servizio idrico: RQTI (60 minuti)
6. TICS: Testo Integrato dei Corrispettivi del Servizio Idrico (60 minuti)
7. Le procedure ADR nel servizio idrico integrato La conciliazione volontaria e quella obbligatoria nel SII (durata 60 minuti)

B) IDRICO | corso avanzato (7 ore) :

1. Il nuovo Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 (MTI3) (90 minuti)
2. Il codice della privacy ed applicazione al settore idrico (evoluzione normativa) (60 minuti)
3. L'applicazione nel SII della legge di bilancio 2018 (205/2017) e successive modifiche sulla prescrizione breve (60 minuti)
4. Penalizzazione automatica legge di bilancio 2020 (160/2019) (60 minuti)
5. Gli adempimenti CSEA: oneri di perequazione e bonus (60 minuti)
6. La regolazione della c.d. "misura" e gli adempimenti relativi ai misuratori (60 minuti)
7. TIUC: l'unbundling nel settore idrico (60 minuti)

C) RIFIUTI (corso da 6 ore)

1. Inquadramento normativo (60 minuti)
2. L'applicazione del MTR Delibera 443/2019 (90 minuti)
3. L'applicazione della Delibera 444/2019 (60 minuti)
4. Piano Economico Finanziario (PEF) e articolazione tariffaria (90 minuti)
5. La tracciabilità della filiera (60 minuti)

costi e info

Di seguito i costi previsti:

- singolo corso: 400 €
- due corsi: 700 €
- intero percorso: 1.000 €
- singolo modulo: 80 €/ora

(costi da intendersi al netto di IVA)

Laboratorio Utilities & Enti Locali srl

T 051 240084

M 351 9627866

info@luel.it

www.luel.it





La legge 160/2019 nella nuova delibera 221/2020/R/idr Arera

La legge 160/2019 del 27 12 2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta a normare i rapporti tra imprese (gestori e fornitori) e utenza prevedendo nei cinque commi dal 291 al 295 dell'art.1 una serie di modifiche a partire dall'**Art.1 comma 291 che recita:** "I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche **hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato**, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e **si comunica la sospensione delle forniture** in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**", norme che impattano fortemente sui settori regolati Arera ed in particolare sulle procedure inerenti il settore idrico relative alla gestione della morosità dell'utenza e gli strumenti messi a disposizione.

Una preliminare osservazione rispetto alla tempistica:

La legge 160 è entrata in vigore il primo gennaio 2020 esattamente nello stesso giorno della delibera Arera 311/2019/R/Idr sulla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato e quindi conseguentemente il ritardo nell'adeguamento ha lasciato in una pericolosa incertezza regolatoria l'intero settore.

Quanto poi alla completezza dell'intervento regolatorio, nonostante l'impatto della legge 160 nei servizi presenti una forte carica innovativa (basta leggere i due commi 292 e 295 per capirne la portata), l'Arera ad oggi è intervenuta solo per prendere atto dell'abrogazione dell'art.5 della legge 205/2018 (sulla prescrizione biennale nei conguagli) sull'accertata responsabilità dell'utente nella mancata lettura dei consumi nei misuratori non accessibili e appunto il comma 291 sulla morosità tralasciando ancora oggi la parte che ha introdotto la cd. penale automatica prevista dal comma 292.

Un'ultima osservazione preliminare va a sottolineare che le normative richiamate (legge 160/2019 e legge 205/2018 sulla prescrizione breve) identificano genericamente la categoria degli **utenti** (intesa come inclusiva dei professionisti e delle micro imprese) e non più esclusivamente quella di "consumatore" in ciò superando una storica limitazione della tutela dei diritti prevista dal codice del consumo alla suddetta categoria e travolgendo lo steccato che finora divideva nettamente le azioni di tutela e gli strumenti utilizzabili.

Passiamo ora all'analisi dei testi mettendo a confronto la "vecchia" regolazione Arera (delibera 311) con la nuova (delibera 221) e analizzandole alla luce della normativa primaria (legge 160).

Partiamo quindi dalla regolazione prevista nel Remsi analizzando le procedure e gli strumenti utilizzati:

la procedura prevista dall'Arera per ridurre la morosità ha stabilito che, ai fini dell'esercizio dell'eccezione di inadempimento, il gestore, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura e fatto salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 della RQSII, invii all'utente finale disalimentabile un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, recante i contenuti minimi enucleati al comma 3.1 del REMSI. Il successivo comma 3.2 esplicita che "*il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al precedente comma 3.1*" e che il gestore possa successivamente costituire in mora l'utente finale che non abbia adempiuto, nei tempi e con le



modalità previste, al pagamento degli importi dovuti, mediante l'invio di una comunicazione a mezzo di raccomandata (quindi semplice senza ricevuta di ritorno) o posta elettronica certificata, trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura e, comunque, solo successivamente all'invio del sollecito bonario di pagamento, ai sensi di quanto previsto dai commi 4.1 e 4.5 del REMSI.

In ragione della particolare importanza del bene oggetto della fornitura e delle maggiori tutele per l'utenza finale e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, l'Arera ha introdotto nel settore idrico alcune disposizioni specifiche quanto ai tempi prima che il gestore possa effettuare interventi di limitazione e sospensione ovvero disattivazione della fornitura agli utenti disalimentabili che si possono schematizzare in:

- (comma 3.1 del REMSI) prevede che nella comunicazione avente ad oggetto il sollecito bonario di pagamento (in cui specificare sia il riferimento alle fatture non pagate sia l'importo totale da saldare), il gestore - nell'informare circa il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, potrà avviare la procedura di costituzione in mora - dia evidenza alle *"previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati"*;
- (comma 4.5 del REMSI) stabilisce, alla lett. c), che nella comunicazione di costituzione in mora sia indicato il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, nonché, alla lett. d), la data a partire dalla quale il gestore potrà effettuare l'eventuale limitazione, sospensione e, nel caso di utenze disalimentabili, la disattivazione della fornitura idrica;
- (in conseguenza delle tempistiche previste dai commi 4.6, 4.7, 7.1 del REMSI) il gestore non può effettuare interventi di limitazione, sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica prima di:
 - ✓ venti (20) giorni solari se calcolati a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
 - ✓ venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora (qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione);
 - ✓ quindici (15) giorni solari se calcolati a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

Il REMSI prevede che, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora (entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di contestazione), possa essere eseguita, ove ne ricorrano le condizioni, la sospensione ovvero la disattivazione della fornitura per l'utente finale disalimentabile (comma 7.10); la limitazione della fornitura per l'utente finale non disalimentabile (comma 8.3).

Nell'ottica di maggior tutela dell'utente finale e al fine di assicurare a quest'ultimo la certezza delle modalità e delle tempistiche delle azioni messe in atto a tutela del credito, l'Arera ha disposto che il gestore sia tenuto a garantire all'utente finale moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione avente durata minima pari a dodici (12) mesi, fatta salva una diversa pattuizione tra le parti (articolo 5 del REMSI) e sia tenuto ad erogare a favore del medesimo utente specifici indennizzi (30 euro), da corrispondere mediante le modalità già previste dalla regolazione in materia di qualità contrattuale del SII, nei casi di erronea azione per morosità, di mancato invio del sollecito di pagamento ovvero di mancato rispetto delle tempistiche previste nell'ambito della costituzione in mora, e ancora, in caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora prima della sospensione/limitazione ovvero disattivazione della fornitura (articolo 10 del REMSI) ed infine possa



tra l'altro richiedere alle utenze finali anche “i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora” (comma 4.8 e 4.9 del REMSI).

Tutto quanto sopra esposto inquadra una situazione ante legge 160/2019 basata su di una regolazione (già sperimentata nei settori energia elettrica gas) che non ha tenuto in nessun conto le critiche riguardanti principalmente le tempistiche e la presenza di indennizzi automatici inadeguati (art.10 REMSI).

La delibera 221/2020/R/idr ha quindi colmato il gap regolatorio esistente ed è intervenuta utilizzando lo schema preesistente inserendo l'obbligatorietà della raccomandata Ar imposta dal comma 291, nella prima attività del percorso previsto dal Remsi e cioè la lettera di bonario sollecito all'utente moroso e che nella precedente regolazione non aveva alcuna previsione specifica se non “anche mediante posta elettronica certificata”.

Come interpretare questa scelta dell'Arera?

La risposta è all'interno della premessa della delibera e che si riporta letteralmente:

“Il sollecito bonario costituisce il primo atto della procedura di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura con cui il gestore del servizio idrico integrato preavvisa l'utente moroso delle successive azioni che adotterà in caso di perdurante morosità e gli istituti del sollecito bonario, della costituzione in mora e della sospensione della fornitura sono concatenati in una sequenza logicamente e cronologicamente coordinata, configurandosi quindi come fasi di un più articolato procedimento, il cui esito finale - in caso di persistente morosità - consiste nella disalimentazione fisica del punto di consegna, ossia nell'atto materiale con cui è esercitata l'eccezione di inadempimento da parte del gestore del SII”

Quindi si giustifica l'intervento deliberativo con la necessità di una continuità di regolazione e di procedura già prevista nel Remsi e che viene integrata con la presenza nel primo atto della procedura (e cioè nel sollecito bonario) della raccomandata AR che sanifica tutto il procedimento susseguente e che resta esattamente lo stesso continuando quindi a prevedere la raccomandata semplice per la costituzione in mora e gli indennizzi automatici di cui all'art.10 che erano e restano le vere debolezze del sistema complessivamente visto e di cui parleremo nelle conclusioni.

Tale scelta sconta un'evidente forzatura interpretativa del dato normativo del comma 291 che parla di “obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento” e che, nel richiamare la pluralità delle comunicazioni, impone evidentemente al regolatore di prevedere delle raccomandate ar ad ogni step informativo/monitorio e non solo nel primo atto ove, per la precisione, non è nemmeno previsto il termine finale entro cui l'utente dovrà adempiere necessariamente pena le procedure di limitazione, sospensione o distacco della fornitura.

Risulta perciò evidente l'incongruenza interpretativa del regolatore unita alla volontà di proseguire in una direzione (uso della raccomandata semplice e degli indennizzi automatici) smentita in maniera netta dal testo letterale del successivo comma 292 ove, ad un comportamento illegittimo del gestore, consegue un'automatica penalizzazione di gran lunga più pesante che il semplice indennizzo di 30 euro.

Ma anche rispetto ai termini minimi obbligatori previsti dall'art.1 comma 291, che impone che le azioni di sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione dell'utente, debbano



avvenire con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'Arera ha scelto la strada della continuità regolatoria fornendo un'interpretazione restrittiva della previsione normativa.

Infatti il termine dei 40 giorni da rispettare a seguito della raccomandata Ar, viene applicato in combinato disposto con quanto già previsto nel Remsi e cioè integrandoli nelle varie scadenze temporali.

Utilizzando ancora la premessa della delibera 221 riportiamo l'iter della procedura per la riduzione della morosità nella previsione Arera:

Con riferimento al Sollecito bonario di pagamento di cui all'articolo 3 del REMSI, che:

- *il sollecito bonario di pagamento sia inviato all'utente finale esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunque nel rispetto della tempistica attualmente stabilita, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura;*
- *con la comunicazione di sollecito di pagamento si provveda ad informare l'utente finale circa le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto anche del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente e, in particolare, a rappresentare in modo chiaro gli effetti - in caso di perdurante inadempimento - della "Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile" di cui all'articolo 7 del REMSI e della "Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile" di cui all'articolo 8 del REMSI;*

Con riferimento alla "Procedura di costituzione in mora" di cui all'articolo 4 del REMSI, che:

- *relativamente all'informazione in ordine al "termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti" (comma 4.5, lett. c)), nella comunicazione di costituzione in mora sia riportata la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, ai sensi delle disposizioni vigenti;*
- *il termine ultimo di cui al citato comma 4.5, lett. c), non possa essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento sia altresì opportuno confermare la disciplina delle procedure per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 del REMSI, nell'ambito delle quali, per effetto delle integrazioni regolatorie sopra richiamate, si precisa che*
 - ✓ *ferme restando le tutele previste in caso di morosità degli utenti finali non disalimentabili (di cui al citato articolo 8), nonché degli utenti finali domestici residenti diversi da quelli in condizioni di disagio economico sociale (di cui al richiamato articolo 7)*
 - ✓ *la limitazione, la sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso possa essere eseguita solo nel caso in cui, tra l'altro, siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di costituzione in mora, ossia trascorsi almeno quaranta (40) giorni solari dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento, senza che l'utente medesimo abbia estinto il proprio debito o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora al gestore."*

Come è evidente l'Arera ha scelto un'interpretazione dell'art.1 comma 291 legge 160 molto restrittiva ritenendo che la raccomandata ar inviata per il sollecito bonario "sanifichi" l'intero percorso anche se costellato di raccomandate non più ar, termini molto ridotti nella loro attuazione e indennizzi automatici non adeguati ad eventuali errori anche sostanziali nel raggiungimento dell'utente.



Dall'analisi delle deliberazioni Arera fin qui prodotta rimane evidente l'incertezza in cui versano i gestori che devono applicare in concreto le norme derivanti dal combinato disposto della normativa primaria e conseguente regolazione Arera su cui sostanzialmente ricade l'onere della corretta interpretazione delle tempistiche e delle modalità di informazione dell'utente sufficienti a porre il sistema al riparo da possibili contenziosi giudiziari che possono insorgere per l'accorpamento della tempistica complessiva delle informative che emerge dal quadro Arera e che in sede giudiziaria possono essere ritenute restrittive dei diritti degli utenti fissati dalla legge 160.

Altrettanto errata quindi appare la previsione della immodificabilità dell'indennizzo automatico alla luce della previsione del comma 292 che fissa una penale automatica e recita *“in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, omissis...l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro”* e che di conseguenza lascerebbe solo il gestore di fronte ad eventuale accertamento da parte dell'AGCM (come autorità competente) nella rilevazione del comportamento illegittimo arrivando in tal modo ad una situazione paradossale nella quale il gestore ha adempiuto a quanto previsto dall'Arera nel Remsi (con il pagamento dell'indennizzo automatico) ma si troverebbe a dover ristorare l'utente in maniera sostanziosa in base alla normativa primaria.

Del resto è la stessa Arera nell'art.10 a dichiarare che:

10.4 L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 10.1 e 10.2 deve essere corrisposto all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al Titolo X del RQSII. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

a) come causale della detrazione *“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”*;

b) che ***“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”***.

Casistica che si salda con la nuova previsione del comma 292 lasciando il gestore alla mercè di una possibile (rectius probabile) azione risarcitoria oltre che al pagamento delle penali ivi previste con possibili conseguenze anche sul piano della responsabilità contabile.

Concludendo l'armonizzazione tra norma primaria e regolazione sta diventando sempre di più un problema di chiarimento di competenze e di ruoli e sta raggiungendo livelli di conflittualità evidenti e ciò in conseguenza di un nuovo protagonismo del legislatore rispetto ad un periodo di apatia normativa nei settori regolati e che però sembra essere sempre più indirizzato a nuocere al sistema nel suo complesso che risulta sempre più smarrito in questa difficile convivenza.

Prime riflessioni sulla deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF (a cura di Saverio De Donato)

Con la Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ARERA modifica il MTR introducendo alcuni fattori legati all'emergenza COVID-19.

In particolare, gli elementi di novità si riferiscono ai **costi derivanti dall'emergenza** e alle **riduzioni da applicare alle utenze** che hanno subito gli effetti economici della crisi.

In riferimento ai **costi derivanti dall'emergenza** potranno essere considerate due componenti di natura previsionale, $COV_{TV,2020}^{exp}$ tra i costi variabili e $COV_{TF,2020}^{exp}$ tra i costi fissi, che daranno la possibilità di coprire gli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza.

Tali componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono derivare dal conseguimento di obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19, da costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio.

Ad esempio, per la componente di costo variabile potranno essere considerati:

- la variazione della componente CRT causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata,
- la variazione della componente della componente CRD causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata
- la variazione delle componenti CTS e CTR dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture dedicate
- i costi sorgenti nell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19, ad esempio, quelli derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.

e per la componente di parte fissa:

- le variazioni della componente CSL a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio;
- le variazioni della componente CC a copertura dei costi comuni;
- i costi dell'anno 2020 riconducibili all'emergenza da COVID-19, ad esempio, i costi sostenuti per le attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all'emergenza da COVID-19.

Le componenti devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili e con la predisposizione del PEF 2022 il gestore dovrà rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti nel 2020 per l'emergenza COVID-19 da cui scomputare i costi previsionali attribuiti alle due componenti.

Tra i criteri oggettivi e verificabili ARERA indica ad esempio:

- il numero di raccolte riconducibili all'emergenza da COVID-19, come ad esempio i servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
- l'incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per ridurre l'esposizione o l'accumulo di tali rifiuti sul territorio servito;
- la riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in esito all'interruzione della medesima nelle aree maggiormente colpite dal virus COVID-19;
- le modifiche delle modalità operative di effettuazione delle attività, quali il maggior impiego dello spazzamento manuale in luogo di quello meccanizzato o il passaggio, anche temporaneo o per talune frazioni, da modalità di raccolta porta a porta a quella stradale;
- le superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione, intesi come interventi di igiene pubblica sul territorio, comprendente sia la sanificazione delle sedi stradali che dei contenitori, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
- la riduzione/sospensione di taluni servizi all'utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;
- il numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici;
- il numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicurezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre l'esposizione al rischio di contagio;
- i minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), strumenti a cui si sia fatto ricorso compatibilmente con la continuità di un servizio essenziale.

Relativamente alle riduzioni tariffarie da applicare alle utenze, ARERA distingue le componenti per le **utenze domestiche e non domestiche come definite dalla precedente Deliberazione 158/2020/R/RIF**.

Per le **utenze domestiche**, per l'anno 2020 e 2021, è introdotta la componente $COS_{TV,a}^{exp}$ di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla Deliberazione 158/2020/R/RIF.

L'agevolazione alle utenze domestiche disagiate può essere riconosciuta alle utenze che ne fanno richiesta e che ricadono nelle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto per gli altri settori regolati dall'Autorità.

Per le **utenze non domestiche**, per l'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente $RCND_{TV}$, da comprendere tra le componenti di parte variabile, nei limiti della riduzione attesa della quota variabile derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF.

La valorizzazione della componente $RCND_{TV}$ può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.

Per la copertura della componente $RCND_{TV}$ l'Ente territorialmente competente può richiedere direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) l'anticipazione per l'anno 2020 entro il 30 settembre 2020 comunicando la documentazione e le informazioni indicate all'art. 4 della Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF.

ARERA dispone inoltre che *“L'ammissibilità all'anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:*

a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;

b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF con trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della menzionata deliberazione 443/2019/R/RIF, mediante il portale extranet appositamente predisposto dall'Autorità.”

Il recupero delle mancate entrate tariffarie dalle utenze non domestiche relative all'anno 2020, potranno essere recuperate negli anni successivi al massimo in 3 rate.

Oltre alle componenti illustrate, per l'anno **2021**, per i Comuni che entro la data di approvazione delle tariffe 2020 determineranno in via provvisoria le tariffe 2019 e che successivamente, entro il 31 dicembre, determineranno il PEF 2020 secondo la metodologia ARERA e le conseguenti tariffe (ai sensi comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20), l'Autorità introduce una componente di parte fissa ($RCU_{TF,a}$) e una di parte variabile ($RCU_{TV,a}$) relativa alla quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) derivante dalla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi variabili risultanti dal PEF dell'anno 2020 prevista dal decreto.

Con la finalità di dare capienza al PEF entro il limite alle entrate tariffarie definite all'art. 4 della Deliberazione 443/19/R/RIF, ARERA definisce l'introduzione del fattore $C19_{2020}$ che permette di incrementare il limite alle entrate tariffarie per l'anno 2020.

Il nuovo addendo del parametro ρ_a , che determina il limite alle entrate tariffarie, è introdotto per permettere di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19.

$C19_{2020}$ dovrà essere correlato ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19 e potrà assumere un valore compreso fra 0% e 3%.

In ogni caso, per l'anno 2020, il valore ρ_a non può assumere un valore superiore al **6,6%**, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5 del MTR per il superamento del limite (istanza di superamento).

ARERA specifica che non è obbligatorio avvalersi delle possibilità introdotte con la nuova deliberazione e qualora l'Ente territorialmente competente abbia già trasmesso all'Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l'anno 2020, potrà eventualmente integrarne il contenuto tramite l'apposita procedura che verrà resa disponibile via extranet sul sito dell'Autorità.

Di seguito i link al sito dell'Autorità da cui è possibile scaricare il comunicato stampa ed il testo integrato dell'Allegato A alla Deliberazione 443/19/R/RIF (MTR).

https://www.arera.it/it/com_stampa/20/200624.htm

<https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm>